



PROVINCIA DI LIVORNO

SERVIZIO GARE CONTRATTI TRASPORTO PRIVATO

DISPOSIZIONE N. 692 / 2022

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MERITO AL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO SU STRADA PER CONTO TERZI AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO CE 1071/2009 IN ESENZIONE

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Gabriella Del Corso, giusta nomina presidenziale e contestuale conferimento di incarico di responsabilità di funzioni apicali effettuati con Decreto Presidenziale della Provincia di Livorno n. 121 del 22/10/2021 avente ad oggetto “Modifica macrostruttura e funzionigramma dell’Ente e conseguente assegnazione del personale – modifica area posizioni organizzative”.

VISTI:

- L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- l’art. 105 del D. Lgs. 112/98;
- l’Accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 14.02.2002 sul trasferimento di funzioni amministrative alle Province;
- il D.P.C.M. 08/01/2015 con il quale la tenuta degli Albi provinciali, quali articolazioni dell’Albo Nazionale degli Autotrasportatori è stata attribuita alle Motorizzazioni Civili a decorrere dal 4 maggio 2015;
- il Regolamento CE 1071/2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada, ed in particolare l’art. 9 il quale prevede la possibilità di dispensare dagli esami di idoneità professionale per l’esercizio di trasporto su strada le persone che dimostrino di aver diretto in maniera continuativa, in uno o più Stati membri, un’impresa del settore nei dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009;
- la legge 4 aprile 2012 n. 35 Conversione in legge del D.L. 5/2012 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
- il Decreto Dirigenziale 20 aprile 2012 del Capo Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici che detta disposizioni applicative dell’art. 11 c. 6 del D.L. 5/2012, convertito con legge 4 aprile 2012 n. 35 in merito al rilascio dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada in conto terzi in esenzione, ove viene confermato che la dispensa dall’esame di idoneità professionale può essere richiesta dalle persone che dimostrino di aver diretto in maniera continuativa un’impresa esclusivamente del settore del trasporto, di merci o di persone, nei 10 anni precedenti il 04/12/2009 nonché di dirigere l’attività di

trasporto al 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5;

- in particolare il comma 7 dell'art. 2 del decreto dirigenziale 20/04/2012 suddetto, il quale prevede che la citata domanda di rilascio dell'attestato deve essere presentata ai competenti uffici dell'Amministrazione nel territorio il cui soggetto richiedente è residente entro il termine del 3 giugno 2012;
- la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 19791/23.14.01 del 31/08/2012 che chiarisce che la decisione sulla natura perentoria o ordinatoria del termine del 3/06/2012 per la presentazione della domanda di rilascio dell'attestato in esenzione è di competenza degli uffici delle Province/Città Metropolitane competenti ai sensi del citato DD 20.04.2012;
- l'art. 32 dello Statuto della Provincia di Livorno, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 23 maggio 2016 e l'articolo 7 del Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- il Regolamento provinciale sui procedimenti amministrativi, approvato con DCP N.6 DEL 3 MAGGIO 2021, entrato in vigore dal 1° giugno 2021;

PRESO ATTO che fino ad oggi la Provincia di Livorno ha accolto le domande di rilascio dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada in esenzione pervenute anche successivamente alla data del 3/06/2012, rilasciando il relativo attestato in caso di esito favorevole dell'istruttoria;

RITENUTO CHE, al termine del periodo transitorio concesso, sia corretto uniformarsi alla normativa sopra citata non procedendo pertanto ad istruire ulteriori istanze di rilascio di attestato in esenzione che dovessero pervenire successivamente all'adozione del presente atto

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DISPONE

1 Di dare atto che il Servizio competente della Provincia di Livorno non procederà ad istruire ulteriori domande di rilascio dell'attestato di idoneità professionale per l'esercizio di trasporto su strada in esenzione che dovessero pervenire successivamente all'adozione del presente atto.

2 Di aggiornare, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del vigente Regolamento provinciale n. 6/2021, l'elenco dei procedimenti dell'Ente, eliminando i procedimenti di seguito descritti:

- "Rilascio attestato idoneità professionale in esenzione ai sensi dell'art. 9 Regolamento CE 1071/2009 (D.D. 20 aprile 2012) in ambito nazionale/internazionale per l'esercizio della "Professione di trasportatore di persone su strada";

- “Rilascio attestato idoneità professionale in esenzione ai sensi dell’art. 9 Regolamento CE 1071/2009 (D.D. 20 aprile 2012) in ambito nazionale/internazionale per l’esercizio della “Attività di trasporto merci conto terzi”.
- 3 Di comunicare il presente atto ai sensi dell'art. 4 comma 2 del vigente regolamento in materia di procedimento amministrativo al Presidente e al Segretario Generale.
- 4 Di registrare il presente atto nel registro unico delle disposizioni dell’ente e di pubblicarlo all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, nel rispetto delle forme di tutela della privacy.

La presente disposizione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 04/05/2022

RESPONSABILE
SERVIZIO GARE CONTRATTI
TRASPORTO PRIVATO
DEL CORSO GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)